

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 1 di 25 |

RG-05

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE

VERIFICHE

PERIODICHE E STRAORDINARIE

PREVISTE DAL DPR 462/01

| | | | |
|-----------------|---|--|---------------------|
| Redatto da: | RTIE Dott. Ing. Andrea Dardano |  | Data: 26/06/2023 |
| Approvata da: | RGQ Dott. Ing. Piero Costadura |  | Data: 26/06/2023 |
| Autorizzata da: | Direzione Dott. Ing. Piero Costadura |  | Data: 26/06/2023 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 2 di 25 |

Tabella delle revisioni

| Revisione | Data | Motivo dell'aggiornamento | Paragrafi Modificati | N° pagine |
|-----------|------------|---|-------------------------|--------------|
| 00 | 26/06/2023 | Nuova edizione per revisione sistema gestione qualità | // | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 3 di 25 |

Contenuti

| | |
|---|-----------|
| 1. Scopo e campo di applicazione | 5 |
| 2. Documentazione di riferimento | 6 |
| 2.1 <i>Riferimenti per l'attività d'ispezione</i> | 6 |
| 2.2 <i>Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di sicurezza degli impianti elettrici.....</i> | 6 |
| 3. Distribuzione | 8 |
| 4. Definizioni | 9 |
| 5. Attivazione ed effettuazione del servizio | 10 |
| 5.1 <i>Premessa</i> | 10 |
| 5.2 <i>Richiesta di offerta</i> | 10 |
| 5.3 <i>Attivazione del servizio di verifica</i> | 11 |
| 5.4 <i>Gestione dei dati da parte di CERVINO attraverso proprio database su web</i> | 11 |
| 5.5 <i>Effettuazione delle verifiche</i> | 12 |
| 5.5.1 <i>Disposizioni generali</i> | 12 |
| 5.5.2 <i>Riesame dei verbali</i> | 12 |
| 5.5.3 <i>Verifiche con esito negativo</i> | 13 |
| 5.5.4 <i>Ritiro e Rettifica dei verbali</i> | 13 |
| 5.5.5 <i>Periodicità delle verifiche</i> | 13 |
| 5.5.6 <i>Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1)</i> | 14 |
| 5.5.7 <i>Verifica impianti di messa a terra per sistemi di I categoria (Bassa tensione, Area 2)</i> | 14 |
| 5.5.8 <i>Verifica impianti di messa a terra per sistemi di II e III categoria (Media e Alta tensione, Area 3)</i> | 15 |
| 5.5.9 <i>Verifica degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione (Area 4)</i> | 16 |
| 5.5.10 <i>Condizioni ostative ed eventuale sospensione provvisoria del parere</i> | 16 |
| 5.5.11 <i>Verifiche straordinarie.....</i> | 17 |
| 6. Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO..... | 18 |
| 6.1 <i>Premessa</i> | 18 |
| 6.2 <i>Impegni di CERVINO</i> | 18 |
| 6.3 <i>Impegni del Cliente.....</i> | 18 |
| 7. Uso dei marchi | 20 |
| 7.1 <i>Divieto utilizzo del marchio dell'Organismo.....</i> | 20 |
| 7.2 <i>Divieto utilizzo del marchio ACCREDIA</i> | 20 |
| 8. Reclami e ricorsi | 21 |
| 8.1 <i>Premessa</i> | 21 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 4 di 25 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 8.2 | <i>Reclami</i> | 21 |
| 8.3 | <i>Ricorsi</i> | 22 |
| 8.4 | <i>Foro competente</i> | 23 |
| 9. | Trattamento dei dati personali | 24 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 5 di 25 |

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e Organismo per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici pericolosi ai sensi della legislazione nazionale vigente e delle norme tecniche applicabili, nonché gli obblighi dell'Organismo in ordine all'espletamento di detta attività.

Le verifiche in oggetto sono attività di ispezione di terza parte e sono volte ad accertare la presenza e il mantenimento nel tempo di alcuni fondamentali requisiti di sicurezza previsti per l'utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche in ambienti di lavoro richiamati anche dal Titolo IV, Capo III e dal Titolo XI, Capo II del D.Lgs 81/08.

Gli oggetti di ispezione sono quelli indicati dall'Art. 1 del DPR 462/01 e richiamati di seguito insieme ai rispettivi aspetti specifici per la valutazione dei requisiti di sicurezza:

- a) impianti di messa a terra: la verifica ha lo scopo di accertare che sia assicurata la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione, ove prevista;
- b) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: la verifica ha lo scopo di accertare che eventuali provvedimenti impiantistici, adottati a seguito di valutazione del datore di lavoro, siano adeguati al fine di contenere il rischio di perdita di vite umane o danni permanenti (rischio R1) in conseguenza di fulminazione diretta o indiretta di una struttura entro il livello accettabile stabilito dalla regola dell'arte;
- c) impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione: ai fini dell'applicazione del DPR 462/01 sono da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quegli ambienti in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili così come gli ambienti in cui vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive. La verifica ha lo scopo di accertare che le installazioni elettriche presenti in tali ambienti siano correttamente progettate, selezionate, installate e mantenute in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree.

La natura del servizio esclude la possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Committente.

Il presente Regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.cervino.org nell'edizione più aggiornata. I clienti possono in ogni caso richiederne copia all'Organismo CERVINO.

Le revisioni e gli aggiornamenti del presente Regolamento vengono effettuate in conformità con le indicazioni contenute nel Sistema di Gestione della Qualità di CERVINO.

CERVINO provvederà a dare la dovuta evidenza sul proprio sito a modifiche sostanziali che hanno riflessi sui rapporti con la clientela e, in particolare, su aspetti procedurali e condizioni contrattuali, e a comunicare ai Clienti tali modifiche. In difetto di un riscontro negativo da parte del Cliente, entro 15 giorni dalla data di invio della mail di notifica, le modifiche del Regolamento si intendono tacitamente accettate.

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 6 di 25 |

2. Documentazione di riferimento

2.1 Riferimenti per l'attività d'ispezione

- UNI EN ISO 9001- Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000- Valutazione della conformità: vocabolario e principi generali
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.
- ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali).
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA
- Circolare Tecnica ACCREDIA DC n. 29/2017
- MQ - Manuale della Qualità di CERVINO e relativa documentazione

2.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal titolo: "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (1) "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
- Principali disposizioni normative inerenti alla sicurezza degli impianti elettrici:
 - CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
 - CEI 64-8/1÷7 "Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c.)" e Varianti
 - CEI 64-14 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori" e V1: 2022
 - CEI-EN 50522 "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."
 - CEI EN 61936 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. - Parte 1: Prescrizioni comuni"
 - CEI 11-1 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
 - Serie di norme EN 60079 "Atmosfere Esplosive"

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 7 di 25 |

- CEI 31-30 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi
- CEI 31-33 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
- CEI 31-34 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)
- CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi pericolosi
- CEI 31-88 - Atmosfere esplosive - Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
- CEI 31-56 - Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)
- CEI 64-2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di sostanze esplosive
- CEI 64-4 - Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico
- CEI 0-11
- CEI 81-1 - Protezione delle strutture contro i fulmini
- CEI EN 62305-1/4 - Protezione contro i fulmini- Parte 1: Principi generali - Parte 2: Valutazione del rischio – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture
- CEI 81-2 - Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
- CEI EN 50110 - Esercizio degli impianti elettrici
- CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici

Gli elenchi riportati riguardano le principali disposizioni tecniche e di legge applicabili e non sono da intendersi esaustivi.

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione | 01 |
| | RG - 05 | Revisione | 00 |
| | | Data | 26/06/2023 |
| | | Pagina | 8 di 25 |

3. Distribuzione

Il presente Regolamento è reso disponibile a qualsiasi soggetto interessato a prenderne visione ed è in ogni caso visionabile sul sito internet di CERVINO al seguente indirizzo: www.cervino.org.

Come ogni documento di CERVINO facente parte del proprio Sistema di Gestione della Qualità, anche il presente Regolamento è soggetto a Revisione e CERVINO si impegna a mantenere aggiornate le Revisioni ad ogni mutamento organizzativo e/o normativo, nonché a rendere sempre disponibile l'ultima edizione emessa.

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 9 di 25 |

4. Definizioni

La terminologia utilizzata nel presente Regolamento e nell'ambito dell'attività di verifica è coerente con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 di cui al precedente punto 2.1.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Cliente

Soggetto richiedente il servizio d'ispezione

Ente d'Accreditamento Organismo Nazionale di Accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, comma 11)

Ispettore persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento e che è stata qualificata da CERVINO a tale scopo

Ispezione attività svolta dall'Organismo Abilitato, che consiste nell'accertare che gli impianti elettrici rispondano ai requisiti necessari per garantire la protezione contro i contatti indiretti, la protezione contro i fulmini o adeguati provvedimenti per prevenire l'innescio di atmosfere o sostanze esplosive; l'attività consiste in un esame documentale, un esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali

Rilievo deviazione dalla normativa di riferimento in materia che può generare, a seconda della gravità, non conformità, raccomandazioni, ovvero semplici osservazioni

Verifica vedi ispezione

Verificatore vedi ispettore

Verbale di verifica documento di sintesi redatto dall'Organismo al termine della verifica che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elenco dei controlli effettuati con i risultati delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione dell'esito della verifica. Il Verbale di verifica comprende anche il Rapporto di verifica, che riassume i contenuti prettamente tecnici dell'ispezione come i valori misurati, i dettagli dell'analisi della documentazione e dell'esame a vista; le definizioni di verbale e di rapporto di verifica coincidono rispettivamente con quelle di Certificato e di Rapporto di ispezione come fornite dalla Norma UNI ISO CEI IEC 17020 e come indicato dalla Guida CEI 0-14.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 10 di 25 |

5. Attivazione ed effettuazione del servizio

5.1 Premessa

Il Cliente attiva il servizio richiedendo un'offerta ed accettandola formalmente. L'accettazione dell'offerta può avvenire attraverso un ordine singolo, valido per l'erogazione di una singola prestazione, ovvero attraverso un contratto che viene sottoscritto dal Cliente e che prevede, in linea generale, l'esecuzione delle verifiche a cadenza periodica, secondo quanto stabilito dalla Legge, salvo disdetta.

Le condizioni generali che regolano gli aspetti economici e contrattuali sono specificati nella Domanda Ufficiale di verifica, salvo nel caso di Condomini e soggetti riconducibili al ruolo di Consumatori (che si configurino come datori di lavoro), laddove si fa riferimento al contratto di Verifica impianto elettrico di terra e/o protezione contro i fulmini – Condomini e Privati ed alle Condizioni generali di vendita SF03.

L'emissione dell'Ordine o la firma del Contratto da parte del Cliente implica l'accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

E' possibile scaricare dal sito www.cervino.org il pertinente modulo di richiesta di offerta, che consente al Cliente di fornire a CERVINO tutti i dati necessari per la formulazione del preventivo.

Una volta ricevute le informazioni CERVINO procede a formulare e trasmettere il preventivo, che, timbrato e controfirmato, rappresenta la Domanda Ufficiale di Verifica da parte del Cliente. Ove previsto dalle procedure del Cliente, la controfirma dell'Offerta può essere sostituita, con il medesimo valore, dall'emissione di un ordine formale che citi esplicitamente l'Offerta stessa.

5.2 Richiesta di offerta

Per richiedere una verifica ai sensi del DPR 462/01 il Cliente deve chiedere, senza impegno alcuno, un preventivo a CERVINO fornendo all'Organismo i dati essenziali per la quotazione del servizio, ossia:

- Dati anagrafici (Ragione Sociale, Partita IVA, Indirizzo sede legale) del soggetto tenuto, ai sensi del D.Lgs. 81/08, a fare eseguire le verifiche ai sensi del DPR 462/01
- Oggetti di verifica: impianto di terra, impianto di protezione contro i fulmini o impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione e relative quantità
- Per impianti di terra:
 - o La potenza disponibile della fornitura di energia elettrica (può essere richiesta copia di una bolletta)
 - o La tensione di alimentazione del sistema (I, II o III categoria)
 - o Per impianti con potenza installata oltre i 1000 kW, altre informazioni utili al computo dei tempi di esecuzione della verifica e quindi alla formulazione del preventivo come la superficie dell'insediamento e il numero delle cabine di trasformazione MT/BT ove presenti.
- Per impianti di protezione contro i fulmini (LPS)
 - o Numero di LPS
 - o Tipo di captatore di ciascun LPS esterno (asta o gabbia)
 - o Superficie protetta (assimilabile alla superficie in pianta della struttura protetta)
- Per impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione
 - o Numero delle aree in cui sono installati impianti elettrici da sottoporre a verifica (Zone 0, 1, 20, 21 in conformità all'Art. 296 del D.Lgs. 81/08)
 - o Tipo di sostanze che determinano il pericolo di esplosione
 - o Altre informazioni utili al computo dei tempi di esecuzione e quindi alla formulazione del preventivo, come la superficie approssimativa dello stabilimento

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 11 di 25 |

- Ubicazione degli impianti
- Altre informazioni utili alla formulazione del preventivo come il tipo di attività lavorativa, la scadenza di legge della verifica precedente e i documenti che sono disponibili presso l'impianto

La richiesta potrà pervenire a CERVINO tramite apposito modulo di Richiesta di Offerta debitamente compilato o tramite altra forma comunque scritta (email, fax, posta semplice, ecc.).

CERVINO potrà formulare il preventivo anche sulla base di informazioni parziali fatta salva la richiesta di integrazioni al Cliente quando indispensabile.

Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4 del D.P.R. 462/01 sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

5.3 Attivazione del servizio di verifica

Con la firma del contratto o l'emissione di un ordine da parte del cliente si attiva la Domanda Ufficiale di Verifica. CERVINO si impegna a svolgere il servizio entro i termini concordati col Cliente o in assenza di tale indicazione entro 30 giorni solari dalla Domanda.

Se non forniti in fase di richiesta d'offerta il Cliente dovrà trasmettere a CERVINO, contestualmente alla Domanda ufficiale di Verifica:

- Data dell'ultima verifica;
- Oggetto della verifica (impianto di terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico pericoloso);
- Sistema e tensione di alimentazione dell'impianto elettrico;
- Tipo di attività e presenza di ambienti soggetti a normativa specifica (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, locali medici, cantieri);
- Dati fiscali necessari per la fatturazione.

Secondo quanto prescritto dal comma 3 dell'Art. 7bis del DPR 462/01, il Cliente deve comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo di Cervino come organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 462/01.

A valle della ricezione della domanda CERVINO provvede ad aprire una procedura di incarico di verifica e ad assegnarla ad un Tecnico qualificato presente nel proprio elenco di verificatori abilitati.

Il Verificatore incaricato provvede a contattare il Cliente per la pianificazione di dettaglio in tempo utile per l'esecuzione della verifica entro i termini concordati. Una volta venuto a conoscenza del nome del Verificatore, il Cliente può ricusarlo entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica motivandone le ragioni; CERVINO valuta la richiesta del Cliente e provvede eventualmente ad assegnare la verifica ad altro Verificatore, dandone comunicazione al Cliente stesso.

In sede di esecuzione della verifica Cervino si riserva di verificare i dati forniti dal Cliente in fase di formulazione del preventivo.

5.4 Gestione dei dati da parte di CERVINO attraverso proprio database su web

CERVINO immagazzina tutti i dati forniti dal cliente su proprio database, gestito mediante portale web.

CERVINO assicura che tutti i dati siano trattati con i necessari criteri di riservatezza e non ceduti a terzi se non su richiesta diretta del Cliente.

I dati saranno trattati nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti come indicato al punto 9.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 12 di 25 |

5.5 Effettuazione delle verifiche

5.5.1 Disposizioni generali

Nel corso dell'ispezione il Verificatore effettua:

- un esame della documentazione tecnica dell'impianto;
- un esame a vista finalizzato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti principali dell'impianto;
- una serie di prove e misure strumentali finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi, dei componenti e di altri provvedimenti necessari ai fini della sicurezza dell'impianto.

L'esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente. La persona incaricata dell'assistenza dal datore di lavoro diventa il responsabile dell'impianto ai sensi della Norma CEI 11-27.

Tutte le prove previste per le diverse verifiche si intendono eseguite su un campione significativo di elementi, secondo i criteri stabiliti dall'Organismo e riportati nelle proprie procedure.

A conclusione della verifica ispettiva il Verificatore compila il Verbale di Verifica utilizzando il sistema di gestione informatico di CERVINO per la verbalizzazione on line.

Il Verbale di verifica attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito e contiene almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
- tipologia di verifica (ordinaria/straordinaria);
- data/e della verifica;
- nome del Verificatore e relativa matricola;
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- presenza o meno della documentazione necessaria ai sensi di legge;
- indicazione sintetica dei riscontri dell'esame a vista;
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- identificazione della strumentazione utilizzata e relativa taratura;
- condizioni di manutenzione dell'impianto;
- esito della verifica;
- descrizione delle non conformità^{v†} riscontrate in caso di esito negativo;
- eventuali osservazioni (indicazioni sull'effettuazione della misura della resistenza di terra nei sistemi di categoria II e III, annotazioni sulla documentazione ecc.);
- data di emissione
- numero identificativo del documento
- firma del verificatore

Inoltre il documento riporta gli estremi del decreto di abilitazione di Cervino con riferimento all'ultimo rinnovo in vigore.

Il verbale viene trasmesso al Cliente in firmato digitale con firma forte mediante messaggio di posta elettronica certificata. L'invio avviene entro 30 giorni solari dal completamento della verifica, a valle del riesame della Direzione Tecnica dell'Organismo.

5.5.2 Riesame dei verbali

I verbali emessi dal verificatore sono riesaminati dal Responsabile Tecnico dell'Organismo o da un suo sostituto. In caso di riesame con esito positivo il verbale viene trasmesso al Cliente.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 13 di 25 |

In caso di riesame con esito negativo il verbale subisce le modifiche/integrazioni/correzioni necessarie da parte del verificatore, dopodiché il processo di riesame viene ripetuto finché il verbale non risulta conforme per la trasmissione al cliente.

Nel caso in cui dal riesame con esito negativo dei verbali emergano dei rilievi tali da mettere in discussione la conduzione o l'esito della verifica, l'Organismo si riserva di ripetere in parte o in toto la verifica. In tale caso gli oneri derivanti da tale decisione sono a carico dell'Organismo.

5.5.3 Verifiche con esito negativo

La verifica ha esito negativo nel caso in cui:

- per impianti di terra, venga ravvisata una carenza di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- per impianti di protezione contro i fulmini, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per la protezione delle persone dal rischio correlato alla fulminazione diretta o indiretta di una struttura rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro;
- per impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione, venga riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per prevenire il rischio di innesco di un'atmosfera o sostanza esplosiva rispetto a quanto richiesto a valle di valutazione del datore di lavoro.

Si ricorda che il verificatore è incaricato di pubblico servizio e come tale ha l'obbligo di segnalare le non conformità all'autorità di Vigilanza.

In caso di esito negativo il Verificatore dà tempestiva informazione alla Direzione Tecnica che, valutata la correttezza del verbale, provvede a notificare alle autorità di Vigilanza per il seguito di competenza entro quarantotto ore dall'esecuzione della verifica.

Contestualmente il verbale viene inviato al Cliente, il quel viene messo in copia conoscenza alle comunicazioni con le Autorità di Vigilanza.

5.5.4 Ritiro e Rettifica dei verbali

In seguito a qualsiasi anomalia rilevata in ulteriori fasi di riesame del verbale (Audit interni, richiesta cliente, verifiche interne di processo ecc.) a processo concluso, con verbale già trasmesso al Cliente, il documento errato sarà ritirato e rettificato.

Cervino provvederà a inoltrare un messaggio di posta elettronica certificata ai destinatari appartenenti alla medesima lista di distribuzione utilizzata per l'invio iniziale del verbale.

Il messaggio conterrà la richiesta di scaricare nuovamente il documento utilizzando il link della comunicazione originale e potrà avere in allegato il documento rettificato.

5.5.5 Periodicità delle verifiche

Per impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini la periodicità della verifica è normalmente pari a CINQUE anni (ambienti ordinari). La periodicità è ridotta a DUE anni nei seguenti casi:

- Cantieri edili, di scavo, di demolizione (costruzioni, opere pubbliche, infrastrutture, ecc.);
- Locali medici o assimilabili (ospedali, ambulatori, studi medici, studi veterinari, centri estetici, ecc.);
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, così come definiti dalla Norma CEI 64-8/7.751 o comunque secondo le indicazioni della guida CEI 0-14.

La classificazione dell'ambiente deve essere comunicata dal Cliente in base alla valutazione del rischio dell'attività e alle considerazioni fatte in sede di progettazione dell'impianto elettrico.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 14 di 25 |

Per gli impianti elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione la verifica ha sempre periodicità pari a DUE anni.

La periodicità della verifica decorre dalla data di inizio verifica risultante nell'ultimo verbale.

5.5.6 Verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1)

La verifica ha lo scopo di accertare se i provvedimenti impiantistici adottati per la riduzione del rischio di perdita di vite umane per fulminazione diretta o indiretta di una struttura sono efficaci in termini di:

- corretto dimensionamento in funzione della valutazione del rischio del datore di lavoro;
- corretta scelta e installazione dei componenti in funzione del progetto o comunque delle norme di buona tecnica applicabili;
- adeguato livello di manutenzione al fine del mantenimento delle caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine dell'emissione del parere):

- a. **valutazione del rischio di fulminazione;**
- b. progetto dell'impianto di protezione contro i fulmini;
- c. dichiarazione di conformità;
- d. eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- e. disegni e planimetrie;
- f. registrazione dei controlli di manutenzione;
- g. comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. A).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di continuità degli elementi costituenti l'impianto di protezione contro le scariche; atmosferiche (captatore, discese, ecc.).

5.5.7 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di I categoria (Bassa tensione, Area 2)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione in caso di guasto sul sistema di I categoria.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti necessari al fine dell'emissione del parere):

- a. **progetto;**
- b. dichiarazione di conformità;
- c. eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d. **schemi elettrici;**
- e. planimetrie;
- f. registrazione dei controlli di manutenzione;
- g. comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

Tuttavia, fermi restando gli obblighi di legge in capo al datore di lavoro, si potrà procedere all'espletamento di questo tipo di verifica anche in carenza della documentazione tecnica, sotto la responsabilità del verificatore se:

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 15 di 25 |

- l'impianto non ricade nel campo di applicazione di normative specifiche (luogo ordinario) o è comunque possibile considerarlo "semplice" (un solo punto di alimentazione, anche in condizioni di emergenza, estensione limitata, ecc.)
- il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, fornisce indicazioni esaustive circa la destinazione d'uso degli ambienti
- le caratteristiche e le condizioni dell'impianto sono tali da consentire di esprimere un giudizio.

Sul verbale sarà comunque segnalata la carenza di documentazione.

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

5.5.8 Verifica impianti di messa a terra per sistemi di II e III categoria (Media e Alta tensione, Area 3)

La verifica ha lo scopo di accertare l'efficienza dei provvedimenti per la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione sia in caso di guasto sulla rete di alimentazione (sistema di II o III categoria) che in caso di guasto sulla rete di distribuzione (sistemi di I ed eventualmente di II categoria)

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti necessari al fine della corretta esecuzione della verifica e dell'emissione del parere):

- a. progetto;**
- b. dichiarazione di conformità;
- c. eventualmente dichiarazione di rispondenza nei casi previsti dal DM 37/08;
- d. schemi elettrici;**
- e. planimetrie;
- f. comunicazione dei parametri di esercizio** rete da parte dell'Ente distributore di energia elettrica (corrente di guasto monofase a terra I_f e tempo di eliminazione del guasto t_f);
- g. registrazione dei controlli di manutenzione;
- h. comunicazione di messa in esercizio /denuncia (ex Mod. B).

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista dell'impianto;
- misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico (caduta di tensione o iniezione di corrente elevata);
- rilievo delle tensioni di contatto (solo nel caso in cui la tensione totale di terra ecceda i limiti previsti dalla norma);
- prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
- misure di impedenza dell'anello di guasto quando la protezione contro i contatti indiretti per guasto BT è assicurata mediante coordinamento con la corrente di intervento di dispositivi contro le sovracorrenti;
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 16 di 25 |

5.5.9 Verifica degli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione (Area 4)

La verifica ha lo scopo di accertare che l'insieme delle apparecchiature e dei componenti elettrici installati in luogo pericoloso sia correttamente progettato, selezionato, installato e mantenuto in base alla valutazione del rischio del datore di lavoro e alla conseguente classificazione delle aree. Il pericolo di esplosione può essere determinato dalla formazione di atmosfera con gas, vapori nebbie o polveri infiammabili o dalla presenza di materie esplosive.

Nel caso in cui il pericolo derivi dalla possibile formazione di atmosfera esplosiva, in ragione dell'art. 296 del D.Lgs. 81/08, la verifica di cui al DPR 462/01 è obbligatoria solo nel caso di impianti elettrici installati in aree classificate come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21.

Per lo svolgimento della verifica il cliente è tenuto a mettere a disposizione di CERVINO la seguente documentazione (in grassetto i documenti indispensabili al fine della corretta esecuzione della verifica e dell'emissione del parere):

- a. elenco delle sostanze pericolose;
- b. nel caso di gas/vapori/nebbie la scheda di sicurezza recante la temperatura di accensione delle sostanze pericolose;
- c. **elaborati grafici con la classificazione e l'estensione delle aree pericolose** in pianta e in sezione;
- d. **progetto dell'impianto elettrico con evidenza dei modi di protezione adottati**;
- e. elenco dei componenti installati in area pericolosa;
- f. **certificati di prodotto** o evidenza della conformità dei componenti e apparecchiature installate al modo di protezione previsto;
- g. relazioni tecniche specialistiche (es. sistemi a sicurezza intrinseca);
- h. schemi elettrici;
- i. registrazione dei controlli di manutenzione;
- j. **denuncia (ex Mod. C)**;
- k. omologazione.

La verifica consiste in:

- esame della documentazione;
- esame a vista approfondito dell'impianto.

5.5.10 Condizioni ostative ed eventuale sospensione provvisoria del parere

In caso di condizioni che ostano all'esecuzione della verifica, non imputabili a Cervino (es. mancanza dei documenti essenziali evidenziati in grassetto ai punti precedenti, impossibilità di accesso a parti essenziali degli impianti, mancanza temporanea delle condizioni di sicurezza per l'esecuzione, ecc.), il Verificatore ha facoltà di sospendere provvisoriamente la verifica e l'emissione del parere tecnico di competenza.

La sospensione viene notificata al cliente per iscritto insieme alle relative motivazioni e ai tempi richiesti per la rimozione delle cause ostative.

All'atto della sospensione l'Organismo può richiedere il pagamento delle prestazioni erogate fino alla sospensione sulla base dei costi sostenuti e fino a un massimo pari all'importo complessivo della verifica.

In caso di sospensione provvisoria della verifica nessuna responsabilità può essere ascritta all'Organismo per l'eventuale superamento dei termini di esecuzione concordati, siano essi derivanti da obbligo di legge o accordo contrattuale.

La verifica potrà essere conclusa solo all'atto della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione; se questa non avviene nei tempi richiesti dall'Organismo, Cervino si riserva di non portare a

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 17 di 25 |

termine la verifica ritenendo risolto ogni impegno assunto, senza ulteriore onere per il cliente se non quanto addebitato a seguito della sospensione.

Nel caso in cui le cause della sospensione siano correlate all'impossibilità di accertare la conformità di requisiti essenziali di sicurezza degli impianti soggetti a verifica, alla scadenza dei termini indicati all'atto della sospensione l'Organismo può emettere un verbale con esito negativo secondo quanto indicato in 5.5.3

5.5.11 Verifiche straordinarie

In conformità a quanto previsto dal DPR 462/01, Art. 7, CERVINO può precedere all'esecuzione di verifiche straordinarie in caso di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

In caso sede di richiesta del preventivo per verifica straordinaria il Cliente dovrà indicare le motivazioni della domanda ed eventualmente l'oggetto specifico della stessa in modo che CERVINO possa valutare correttamente i limiti dell'incarico rispetto all'oggetto di ispezione.

Nel corso della Verifica Straordinaria, oltre a quanto già visto per la periodica, il Verificatore acquisisce la documentazione relativa alle eventuali trasformazioni e ne valuta la congruità rispetto all'installazione. Il Verificatore condurrà poi l'ispezione con particolare riferimento a quanto non riscontrato in sede di verifica periodica.

In generale il verbale di verifica straordinaria ha i medesimi contenuti del verbale di verifica periodica.

In caso di esito negativo della verifica vale per analogia quanto indicato in 5.5.3.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 18 di 25 |

6. Impegni reciproci del Cliente e di CERVINO

6.1 Premessa

Il presente Regolamento individua gli obblighi reciproci di CERVINO e del Cliente che vengono sottoscritti con la firma del contratto/ordine.

6.2 Impegni di CERVINO

Con la firma e l'accettazione del contratto o l'invio via PEC della conferma d'ordine, CERVINO si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare CERVINO:

- non svolge né direttamente né attraverso i propri Verificatori attività di consulenza, installazione, progettazione e manutenzione di impianti elettrici; in tale ottica effettua in sede preventiva e con cadenza almeno annuale, un'analisi dei rischi riferita al proprio personale dipendente e non al fine di valutare la presenza di eventuali minacce alla propria imparzialità e di adottare, se del caso, idonee misure di prevenzione e protezione.
- non effettua pressioni indebite nei confronti dei propri Verificatori, né di tipo economico, né di altra natura al fine di condizionare l'esito della verifica;
- si impegna affinché tutto il proprio personale non divulghi a terzi le informazioni acquisite nel corso delle verifiche; la Società potrà fornire tali informazioni solo dietro richiesta da parte delle Autorità Competenti nel qual caso darà tempestivamente informazione al cliente, con l'eccezione dei casi in cui questo sia vietato;
- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con CERVINO senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che tutto il proprio personale ha in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura presso laboratori Accreditati;
- garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- recepisce la periodicità della verifica in funzione della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro.

6.3 Impegni del Cliente

Con la firma e l'accettazione del contratto il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di CERVINO tutta la documentazione tecnica (vedere punti 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.10 e 5.5.11) e amministrativa nonché i mezzi necessari alla pianificazione ed all'espletamento dell'incarico quali l'accesso ai locali e la presenza di personale preposto all'assistenza;
- nel caso di verifica dell'impianto di messa a terra, agevolare l'esecuzione di tutte le prove e in particolare prevedere brevi interruzioni dell'energia elettrica su tutto l'impianto o su alcune sue parti, anche sensibili, per la prova di funzionamento degli interruttori differenziali;

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 19 di 25 |

- fornire gli elementi per stabilire la periodicità delle verifiche, quando questa dipende dalla propria valutazione del rischio;
- informare CERVINO circa i rischi presenti presso la propria attività in modo che l'organismo possa valutare i rischi interferenziali e dare in ogni caso corretta e tempestiva informazione ai Verificatori incaricati;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori inviati dall'Ente Unico di Accreditamento. In tale circostanza CERVINO si impegna a dare tempestiva comunicazione al Cliente;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori CERVINO inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo di Cervino come organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 462/01;
- segnalare tempestivamente a CERVINO eventuali modifiche dei dati forniti in sede di stipula del contratto;
- segnalare tempestivamente a CERVINO eventuali incidenti occorsi nell'ambito dell'esercizio degli impianti.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 20 di 25 |

7. Uso dei marchi

7.1 Divieto utilizzo del marchio dell'Organismo

Il marchio CERVINO può essere presente esclusivamente sui documenti emessi da CERVINO, quali Verbali, lettere e fatture. Si fa divieto al Cliente di utilizzare il marchio CERVINO su propri documenti quali carta intestata, biglietti da visita, mail.

7.2 Divieto utilizzo del marchio ACCREDIA

Si fa espressamente divieto ai Clienti di CERVINO s.r.l. di utilizzare il marchio ACCREDIA nei propri documenti.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 21 di 25 |

8. Reclami e ricorsi

8.1 Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

Ciò premesso, il presente Capitolo illustra le procedure adottate da CERVINO S.r.l. per la gestione delle situazioni più o meno conflittuali di cui sopra, per tutte le attività di verifica svolte dall'Organismo.

I reclami e i ricorsi ricevuti sono registrati e conservati come previsto dal Sistema Gestione Qualità di CERVINO e gestiti nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la Qualità dell'Organismo. I reclami e i ricorsi sono inoltre rianalizzati periodicamente da CERVINO nell'ambito del Riesame della Direzione.

8.2 Reclami

CERVINO S.r.l. prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta. Reclami anonimi non vengono presi in considerazione dall'Organismo.

I Reclami devono essere trasmessi a:

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova (GE)

Fax: 010.42069359

PEC: info@pec.CERVINO.org

All'attenzione della Direzione e specificando che si tratta di un Reclamo.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax, posta raccomandata o e-mail certificata o semplice il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Gestione Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, CERVINO S.r.l. informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da ritenersi infondato. Se il reclamo è fondato, si procede come segue:

- ove il reclamo si riferisca direttamente all'operato di CERVINO, vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dai Verificatori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile,

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 22 di 25 |

si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di ispezione, si procede ad un riesame completo della pratica, provvedendo a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se vengono evidenziate carenze nell'operato di CERVINO, si procede come in a).

Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato dell'Organismo ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere comunicate dal Cliente all'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, CERVINO S.r.l., fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, CERVINO fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra, e comunque entro e non oltre 30 gg. solari dalla ricezione del reclamo, CERVINO S.r.l. comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo.

Il modello del Reclamo è scaricabile da internet dal sito www.cervino.org.

8.3 Ricorsi

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati mediante fax, lettera Raccomandata A/R o PEC entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

I Ricorsi devono essere trasmessi a:

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova (GE)

Fax: 010.42069359

PEC: info@pec.CERVINO.org

All'attenzione della Direzione e specificando che si tratta di un Ricorso

CERVINO conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi mediante fax, posta raccomandata o e-mail certificata, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione dei ricorsi viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto 8.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte di funzione interna competente, purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Gestione Qualità. Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 23 di 25 |

correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili. Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata o suo Sostituto e dal Direttore Generale.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione ricorso, CERVINO S.r.l. provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui i ricorsi presentati nei confronti dell'attività svolta da CERVINO S.r.l. siano eseguiti su mandato legale, gli stessi sono gestiti secondo le modalità sopra esposte, ma sotto il costante controllo della Direzione Generale.

Eventuali contenziosi che dovessero insorgere tra CERVINO e il Cliente durante l'esecuzione delle attività che non si dovessero risolvere in maniera amichevole, saranno demandate al Foro competente, così come indicato nel successivo Par.8.4.

8.4 Foro competente

Laddove non diversamente specificato nella documentazione contrattuale o nel singolo ordine, per ogni controversia, è indicato quale foro competente il foro di Genova.

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 24 di 25 |

9. Trattamento dei dati personali

CERVINO assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation di seguito, per semplicità, GDPR 2016/679), nonché del recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché del Dlgs 101/18, vi informiamo di quanto segue:

a) Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è la Società Cervino S.r.l., Piazza N. Barabino, 10/5, 16149 Genova, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Piero Costadura, pec. info@pec.cervino.org

b) Categorie di dati trattati

Il trattamento effettuato potrà riguardare le seguenti categorie di dati:

- dati personali "comuni", vale a dire quelli che permettono l'identificazione diretta (quali, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici) e/o indiretta (quale, ad esempio, il codice fiscale, p.iva) di una persona fisica o giuridica ("interessato"), incluso indirizzo posta e indirizzo e-mail.

c) Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, nonché per l'esecuzione dei connessi adempimenti previste da norme di legge e/o di regolamento ed in particolare per le attività di certificazione e verifica di impianti e attrezzature.

d) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali (quali i dati anagrafici, codice fiscale) ha quale base giuridica l'esecuzione del presente contratto servizi di cui Lei è parte (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) ed il rispetto degli obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c GDPR).

e) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è essenziale per il perseguimento delle finalità di cui al punto 4. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i summenzionati dati personali comporterà, pertanto, l'impossibilità da parte del Titolare di adempiere all'incarico ricevuto e precluderà, quindi, il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale

f) Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o da soggetti appositamente autorizzati (in ragione delle rispettive mansioni all'interno della Società Cervino S.r.l.) con strumenti informatici e anche mediante l'utilizzo di archivi cartacei.

Tale trattamento avverrà in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 2016/679.

g) Eventuali destinatari dei dati

I dati personali raccolti per le finalità di cui al presente modulo potranno essere comunicati, oltreché a collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- I. Organismi di Accreditamento (ACCREDIA)
- II. Autorità Giudiziaria e/o amministrativa
- III. Responsabili esterni del trattamento

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  | Regolamento per l'esecuzione delle verifiche ex DPR 462/01 | Edizione Revisione | 01 00 |
| | RG - 05 | Data Pagina | 26/06/2023 25 di 25 |

IV. Società che prestano servizi di assistenza informatica al Titolare del Trattamento.

V. Studi Legali

h) Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

i) Conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni.

Profilazione e diffusione dei dati personali

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

j) Diritti dell'interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di:

- I. accedere ai dati personali, ossia di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15 GDPR 2016/679);
- II. ottenere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR 2016/679) e la cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizioni indicate dall'art. 17, par.1 GDPR 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste al par. 3 dello stesso articolo);
- III. ottenere la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 18 par. 1 GDPR 2016/679);
- IV. richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (art. 20 GDPR 2016/679);
- V. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21 GDPR 2016/679);
- VI. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 21 GDPR 2016/679);
- VII. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- VIII. proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – www.garanteprivacy.it).

I diritti come sopra individuati dal punto i) al punto viii) potranno essere esercitati mediante richiesta scritta inviata al Titolare a mezzo racc. a.r. all'indirizzo postale ovvero all'indirizzo PEC come meglio individuati al punto 1 della presente informativa.